



Comune di Ornago

Provincia di Monza e Brianza

Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO
c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969
tel. 039-628631 - fax 039-6011094
www.comuneornago.mb.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ART. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI SULLE CONCESSIONI DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alle concessioni e autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

3. I provvedimenti di concessione e autorizzazione disciplinati dal presente Regolamento indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso e la durata, che non potrà comunque eccedere i ventinove anni.

4. Il Comune può rinnovare alla scadenza le concessioni e le autorizzazioni soggette al canone di concessione non ricognitorio. Può, inoltre, revocarle o modificarle per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione non ricognitorio è affidato in concessione a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997.

ART. 3 – OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Ornago descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Ornago esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a

seguito del rilascio di un atto di concessione, di autorizzazione o di altro titolo equivalente, con durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 4 – SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto al Comune di Ornago per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone di concessione non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo, in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3. Per gli impianti pubblicitari e i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

4. In fase di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013.

5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente

6. Il canone di concessione non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche eventualmente dovuta per l'occupazione. Dall'importo del canone di concessione è detratto, fino alla concorrenza dello stesso, quanto pagato a titolo di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 6 – PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio

dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 7 – ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 8 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell'ingiunzione previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 9 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART.10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a esplicare i loro effetti fino alla scadenze ivi previste, se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme

del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1

AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici

- a. Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, linee telefoniche e di trasmissione dati e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche, telefoniche e di trasmissione dati
- b. Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico
- c. Sostegni di lampade per illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e simili, palo luce, in qualunque materiale realizzate
- d. Tralicci di elettrodotto

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

- a) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari, pensiline, impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere, impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette:
 - Senza pubblicità
 - con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
- b) stendardo pubblicitario su palo
- c) Occupazioni effettuate con preinsegne (frecce di indicazione)

3. Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili

ALLEGATO 2

AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

TARIFE DELLE OCCUPAZIONI

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici

a) Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, linee telefoniche e di trasmissione dati e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche, telefoniche e di trasmissione dati	€. 1,00 al metro lineare
b) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	€. 10,00 al metro quadrato
c) Sostegni di lampade per illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e simili, palo luce, in qualunque materiale realizzate	€. 20,00 cadauno
d) Tralicci di elettrodotto	€. 200,00 cadauno

2 Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

a) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari, pensiline, impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere, impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette	.
Senza pubblicità	€. 20,00 canone fisso a impianto
Con pubblicità monofacciale	€. 100,00 a metro lineare
Con pubblicità bifacciale	€. 150,00 a metro lineare
b) stendardo pubblicitario su palo	€. 100,00 cadauno
c) Occupazioni effettuate con preinsegne	€ 30,00 cadauna

3. Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili

Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili	€ 20.000,00 (canone fisso annuo)
---	----------------------------------